

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI
CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO O CONSULENZA
PER LE ESIGENZE DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE**

ARET PUGLIAPROMOZIONE

Direzione Generale

aret.regione.puglia.it

direzione.generale@aret.regione.puglia.it

Fiera del Levante, PAD. 172
Lungomare Starita, 70122 Bari

Tel. +39 080 5821411

Fax +39 080 5821429

Uffici Amministrativi

Piazza Aldo Moro 33/A, 70122 Bari

Tel/fax +39 080 5242361

C.F. 93402500727

INDICE

- art. 1 - Oggetto
 - art. 2 - Requisiti
 - art. 3 - Presentazione delle domande
 - art. 4 - Formazione e tenuta dell'elenco
 - art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico
 - art. 6 - Trattamento dei dati personali
-

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento reca la disciplina per la formazione e la tenuta di un elenco di avvocati del libero foro cui conferire il patrocinio dell'ARET- Pugliapromozione ovvero per attività di consulenza su casi specifici che richiedano comprovata esperienza, nonché dettagliata attività di studio e ricerca.

Articolo 2

Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni;
 - b) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
 - c) comprovata specializzazione nelle materie e nei settori di interesse dell'ARET quali il diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro. La predetta comprovata specializzazione dovrà essere desumibile dalla formazione, dall'attività accademica, dall'attività professionale e dalle pubblicazioni del professionista, nonché da eventuali riconoscimenti ottenuti dal professionista o dal suo Studio legale, dichiarati e/o documentati all'ARET unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco;
 - d) possesso di una assicurazione professionale inerente l'esercizio della professione di avvocato;

e) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;

f) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse dell'ARET. Il professionista non deve avere, in particolare, giudizi in corso nei confronti dell'ARET, né in proprio, né in qualità di difensore di terzi, né per il tramite di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;

g) assenza di rapporti di coniugio (o convivenza), parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti dell'ARET.

2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco, oltre che durante l'espletamento dell'incarico professionale eventualmente conferito dall'ARET.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC affarigeneralipp@pec.it. Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità differenti.

2. L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà recare la seguente dicitura: "*Iscrizione nell'elenco degli avvocati del libero foro dell'ARET*".

3. La domanda dovrà essere predisposta sulla base dell'apposito modulo pubblicato sul sito *web* dell'ARET e, a pena di esclusione, deve contenere le informazioni e recare in allegato la documentazione in formato *pdf* di seguito indicate:

a) i dati anagrafici, i riferimenti di contatto e copia di un documento di identità in corso di validità;

b) il *curriculum vitae* professionale con indicazione delle date di iscrizione all'Albo professionale e di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

d) un'autodichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Per eventuali informazioni o chiarimenti può essere contattata la dott.ssa Giulia Coviello, Ufficio Patrimonio ARET - e-mail: g.coviello@aret.regione.puglia.it.

Articolo 4

Formazione e tenuta dell'elenco

1. L'ARET prende in carico la domanda di iscrizione entro 8 giorni dalla ricezione e procede alla iscrizione con riserva di verifica dei requisiti morali e professionali del richiedente che dovranno essere accertati entro 30 giorni dalla iscrizione, salve le auto-dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione. Nel periodo di verifica dei requisiti l'ARET può incaricare gli iscritti con riserva, con riserva di risoluzione dell'incarico in caso di esiti dei controlli non conformi alle dichiarazioni rese.

2. L'ARET procede a formare l'elenco in ordine alfabetico. Dell'elenco, una volta predisposto ed approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'ARET e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati circa l'accoglimento od il rigetto della loro domanda di iscrizione.

3. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale a cura del RUP, fornendo evidenza preventiva dell'aggiornamento al RPCT. Il RUP provvede a tal fine a pubblicare sul sito

web dell'ARET, entro il 01° febbraio di ogni anno, un apposito avviso relativo alla presentazione delle domande. Gli avvocati già iscritti nell'elenco non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma solo eventuali aggiornamenti delle informazioni già fornite entro il medesimo termine previsto per la presentazione delle domande. In assenza di aggiornamenti entro il predetto termine, il professionista continuerà a rimanere iscritto nell'elenco formato dall'ARET sulla base della domanda a suo tempo presentata. Il professionista iscritto ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco, tramite istanza da far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo affarigeneralipp@aret.regione.puglia.it.

4. L'ARET dispone d'ufficio la cancellazione dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) il venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'ARET;
- b) la falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco o nella documentazione ad essa allegata, accertata successivamente all'iscrizione del professionista;
- c) il mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato al professionista.

5. Il professionista iscritto all'elenco dell'ARET è tenuto a fornire informazioni con solerzia e tempestività circa qualsivoglia elemento della propria attività che sia di rilievo per il mantenimento dell'iscrizione. A titolo non esaustivo: informazioni sulla sede legale e sulle sedi operative, sulla partita iva, sulla forma giuridica dell'attività; provvedimenti ad personam adottati dal Consiglio dell'Ordine, sopravvenienze giuridiche, con particolare riguardo alle vicende penali e/o disciplinari che interessino direttamente o indirettamente l'esercizio dell'attività professionale.

6. Il professionista ha facoltà di richiedere la cancellazione dall'elenco in qualsiasi tempo, salvo il completamento di impegni e prestazioni eventualmente già assunti nei confronti dell'ARET e non delegabili in relazione alla specifica motivazione contenuta nel conferimento dell'incarico.

Articolo 5

Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'ARET, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. L'ARET conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando, di norma, il principio di rotazione tra i professionisti iscritti e considerando altresì:

a) l'attitudine e le pregresse esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;

b) l'analogia con altri incarichi precedentemente svolti, con particolare riferimento a quelli svolti per l'ARET;

c) la specificità del caso da trattare in rapporto al tracciato curriculare del professionista.

3. L'ARET si riserva il diritto di conferire l'incarico professionale di rappresentanza ed assistenza in giudizio ad un professionista non presente nell'elenco, qualora riscontri che quelli ivi iscritti non siano in possesso della competenza e/o dell'esperienza occorrenti ai fini della migliore difesa dell'ARET, tenuto conto delle particolari caratteristiche della controversia di cui trattasi.

4. Previa verifica dell'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse alla luce della specifica controversia in rilievo, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio e, in assenza di elementi ostativi, può essere rinnovato per l'eventuale grado di giudizio successivo.

5. A fini del conferimento dell'incarico, l'ARET può chiedere a uno o più avvocati iscritti nell'elenco un ulteriore preventivo dettagliato di spesa, coerente con la documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 3, che tenga conto delle specifiche caratteristiche della controversia per la quale si rende necessario conferire il patrocinio dell'ARET.

6. L'incarico professionale è conferito con Determinazione del Direttore Generale, su proposta del RUP. Agli adempimenti successivi all'affidamento dell'incarico provvede lo stesso RUP.

7. Il legale incaricato svolge la prestazione professionale in piena autonomia, coordinandosi con il funzionario di riferimento dell'ARET, al quale trasmette gli atti da lui predisposti e depositati in giudizio, gli atti e la documentazione depositati dalle controparti ed ogni comunicazione inerente alla causa patrocinata, in particolare all'esito di ciascuna udienza.

8. La liquidazione del compenso pattuito avviene, di norma, in due *trance*: una prima a titolo di acconto al momento dell'avvio delle attività legali e una seconda a saldo, al termine della prestazione professionale, ossia all'esito del giudizio per il quale l'incarico è conferito.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell'elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco e dell'incarico eventualmente conferito.